

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Fabio Regazzi, Nadia Ghisolfi e cofirmatari "Proteggere la gioventù introducendo un divieto di vendita del tabacco e dei suoi derivati ai minori di 16 anni"

del 10 novembre 2008

Con la presente iniziativa parlamentare si chiede di limitare l'età legale di vendita del tabacco e dei suoi derivati ai minori di 16 anni. Secondo gli ultimi dati di uno studio dell'Ufficio federale della sanità¹, eseguito presso la popolazione svizzera residente di età compresa fra i 14 e i 19 anni, la percentuale di fumatori è passata dal 29% nel periodo 2001/02 al 24% nel periodo 2006/07. Ma un'attenta analisi rivela che questa flessione è particolarmente marcata nella Svizzera francese, mentre nelle altre due regioni linguistiche, e dunque in Ticino, la percentuale di fumatori è rimasta immutata. Oltretutto, con il crescere dell'età, essa aumenta rapidamente: se tra gli adolescenti di 14-15 anni il consumo di sigarette è in lieve ma continuo ribasso, tra i giovani di 16-17 anni è invece praticamente costante dal 2002/03. Mentre nella categoria di età compresa tra i 18 e i 19 anni si registra la percentuale di fumatori più elevata, pressoché immutata dal 2004/05.

Nello studio si rileva poi che i giovani fumatori che acquistano personalmente il tabacco sono il 79%, e ben il 67% dei 14 -15enni acquista personalmente le sigarette.

In un'altra ricerca si dimostra che il giovane fumatore occasionale può diventare abitudinario e quindi dipendente dalla nicotina nel giro di un anno². Fatto inquietante, tra i 13enni fumano il 3,1% dei ragazzini e il 4,3% delle ragazzine³.

Nel periodo 2007/08, i giovani fumatori che pensano che smettere di fumare sarebbe per loro difficile, o molto difficile, rappresentano il 52%. È però statisticamente dimostrato che soltanto una persona su 20 riesce a farlo da giovane. Uno studio dell'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA) rivela, infatti, che l'83% dei fumatori quotidiani tra i 16 e i 17 anni lo sono ancora a 19-20 anni, mentre l'80% dei giovani che a 16-17 anni non fumavano, non fumano nemmeno tra i 19-20 anni⁴.

Ricordiamo poi, che il fumo di tabacco è considerato la causa efficiente di diverse patologie, tra cui il 90% dei tumori al polmone (che ha un tasso di mortalità tra i più elevati), di altri tumori delle alte vie respiratorie e altre malattie anche mortali. Le conseguenze del fumo provocano danni ancor più deleteri sui giovani.

Alla luce di quanto precede, è lecito chiedersi se le misure di prevenzione, di divieto di fumo negli esercizi pubblici e della pubblicità (sul quale prossimamente il Gran Consiglio dovrebbe esprimersi), non occorrono nuove misure strutturali volte a frenare il tabagismo precoce, come, ad esempio, l'introduzione di un limite d'età per la vendita del tabacco, che va nella direzione di limitare ai giovani l'accesso al tabacco.

La correlazione tra facilità di accesso ai prodotti del tabacco e il loro consumo è, infatti, stata dimostrata da alcuni studi sui canali distributivi. In un'inchiesta svolta nel Canton Vaud, è emerso che l'85% dei giovani ha potuto acquistare personalmente il tabacco, vanificando così il divieto di vendita introdotto due anni prima⁵. Più sconcertante il dato già menzionato, secondo cui tra 14-15enni il 67% dichiara di acquistare personalmente le sigarette. Questa percentuale aumenta nettamente tra i giovani più maturi, che dispongono liberamente di maggiori somme di denaro e sono in grado, quindi, di pagarsi da soli il consumo di tabacco⁶.

La Svizzera dispone di 18'000 distributori automatici di tabacco, nella maggior parte non controllati, facilmente accessibili a bambini e giovani. Una restrizione di vendita del tabacco non avrebbe quindi senso senza il controllo di questi distributori.

Il problema è noto da tempo all'ISPA, che in un comunicato (del 31.05.2007) ha indicato nell'assenza di controlli e nella facilità con la quale ci si procura il tabacco un fattore che induce al tabagismo precoce⁷.

In Svizzera non esiste una legge federale che regoli la vendita di tabacco, nonostante il nostro Paese abbia firmato la Convenzione quadro dell'OMS⁸, che prevede l'adozione di alcuni provvedimenti⁹, tra cui anche il divieto di vendita del tabacco ai minori. Il Programma nazionale del tabacco 2008-2012 costituisce un probabile primo passo in questo senso, visto che tra i 12 obiettivi prioritari si prevede un rafforzamento del quadro legale, in particolare in materia d'imposizione, di restrizioni della pubblicità, delle dichiarazioni sui prodotti e anche della loro accessibilità¹⁰.

Nel frattempo le cose si stanno muovendo nei diversi Cantoni.

- . 15 Cantoni hanno emanato, o sono in procinto di adottare, norme legislative che prevedono la proibizione della pubblicità del tabacco sulla pubblica via. In Ticino, un messaggio in tal senso (M 6080) arriverà prossimamente sul tavolo del Parlamento.
- . In 5 Cantoni si è intervenuti limitando l'età legale di vendita di tabacco a 18 anni (BL, BS, BE, NW, VD); ZG sta studiando l'introduzione di un analogo limite.
- . In 9 Cantoni è stato introdotto il limite legale di vendita ai 16enni (AR, GR, LU, SO, SG, TG, UR, ZH, VS), mentre in AG si sta elaborando il progetto di legge¹¹.

In Ticino, l'art. 52 cpv. 5 della Legge sanitaria dispone che il Consiglio di Stato «disciplina le modalità di vendita dei prodotti di tabacco ai minori di 18 anni», ma a questo monito non viene dato seguito nel regolamento d'applicazione. Il Cantone ha però fatto un importante passo avanti nella lotta al fumo passivo, introducendo nel 2007 il divieto di fumo negli esercizi pubblici¹², che si estende pure agli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo¹³.

È compito delle autorità sostenere tutti gli sforzi volti a ridurre il consumo di tabacco, in particolare presso i giovani. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la protezione della gioventù vada completata con l'adozione di un limite legale per la vendita di sigarette che includa pure gli automatici. Si è perciò considerata, ai fini di questa iniziativa, la soluzione normativa adottata dal Canton Berna nel 2006, la quale, oltre a fissare un limite legale di vendita di tabacco, ne vieta pure la vendita nei distributori automatici, e questo quale deterrente all'aggiornamento del divieto¹⁴.

Facendo uso delle facoltà previste dall'art. 98 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, si chiede nella forma dell'iniziativa parlamentare generica che:

- l'Esecutivo cantonale, in applicazione dell'art. 52 cpv. 5 della Legge sanitaria, disciplini, allestendo uno specifico regolamento, quanto richiesto nei considerandi che precedono, in modo particolare tenendo conto dei seguenti aspetti:
 1. la distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati ai giovani minori di 16 anni è vietata. Il personale di vendita controlla l'età dei clienti. A questo proposito può esigere la presentazione di un documento d'identità;
 2. la distribuzione e la vendita di tabacco per il tramite di apparecchi automatici è vietata. I distributori che, con delle misure adeguate, non vendono i loro prodotti ai giovani minori di 16 anni, non sono sottoposti al divieto;

3. i Comuni sorvegliano l'applicazione delle restrizioni al commercio di tabacco e dei suoi derivati;
4. nell'ordinanza sono definiti i luoghi pubblici cui si applica il divieto, e le misure di sensibilizzazione e informazione che accompagnano l'applicazione della legge.

Fabio Regazzi e Nadia Ghisolfi

Badasci - Belloni - Beltraminelli - Bordogna - Caimi -
Canepa - Dadò - Dafond - Duca Widmer - Galusero -
Gianoni - Guidicelli - Gysin - Pagani - Pedrazzini -
Pinoja - Rizza Savoia - Solcà - Weber

¹*Il tabagismo tra i giovani e i giovani adulti negli anni dal 2001 al 2007/08*. Sintesi del rapporto di ricerca 2008. Monitoraggio del tabagismo - Indagine sul consumo di tabacco in Svizzera, ottobre 2008.

²Enquête HBSC, 2006; Schmid, H., Delgrande Jordan, M., Kuntsche, E. N., Kuendig, H. & Annaheim, B., *Der Konsum psychoaktiver Substanzen von Schülerinnen und Schülern in der Schweiz* (Forschungsbericht). Lausanne: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, 2007.

³http://www.sfa-ispa.ch/DocUpload/g_t06.pdf

⁴http://www.sfa-ispa.ch/DocUpload/g_t09.pdf

⁵Hervé Kuendig, Angélick Schweizer, Gerhard Gmel, *Interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs dans le canton de Vaud - évaluation de l'application de la loi relative aux commerces de détail par la technique du client «mystère»*, Lausanne, février 2008.

⁶Vedi anche *Il tabagismo tra i giovani e i giovani adulti negli anni dal 2001 al 2005*. Monitoraggio del tabagismo - Indagine sul consumo di tabacco in Svizzera, 2005.

⁷<http://www.sfa-ispa.ch/index.php?IDtheme=26&IDarticle=1505&IDcat7visible=1&langue=F>

⁸*La Convenzione dell'OMS sul tabacco (Convenzione quadro dell'OMS per la limitazione del consumo di tabacco; Framework Convention on Tobacco Control FCTC)* concerne il rapporto con il tabacco e i suoi derivati ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005. In tutto il mondo è stata sottoscritta da 168 Stati e ratificata da 150 Stati, fra cui anche la CE. (Stato al 21 settembre 2007). La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione sul tabacco il 25 giugno 2004. Vedi: <http://www.who.int/tobacco/framework/fr/index.html>

⁹Gli altri provvedimenti riguardano la protezione dal fumo passivo sul posto di lavoro, in spazi chiusi, nei mezzi pubblici così come negli spazi e nelle strutture pubbliche; dichiarazione del prodotto e avvertenze sulle confezioni di tutti i derivati del tabacco; restrizioni concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione del tabacco; lotta al contrabbando di sigarette, alla fabbricazione illegale e alla falsificazione di prodotti del tabacco.

¹⁰<http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00613/04601/index.html?lang=fr>

¹¹<http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/03814/03817/index.html?lang=fr>

¹²Vedi art. 57 della Legge sugli esercizi pubblici, approvato dal Gran consiglio il 12 ottobre 2005 e confermato in consultazione referendaria dal popolo ticinese il 12 marzo 2006 con 90'397 sì contro 23'932 no.

¹³Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo del 27 marzo 2007; RL 6.1.1.1.8.

¹⁴L'impostazione del presente atto parlamentare s'ispira alla legislazione bernese. Si veda http://www.sta.be.ch/belex/f/ROB-pdf/ROB_06-131.pdf